

Il presente documento illustra le proposte delle Associazioni cooperative per arrivare alla firma del Ccnl per il trasporto merci.

Non ci dilunghiamo in analisi ben conosciute, peraltro in larga parte condivise al tavolo di confronto, sottolineando soltanto i seguenti punti.

- Il settore è caratterizzato da una applicazione contrattuale disomogenea come forse in nessun altro comparto. Ci sono cooperative che garantiscono gli istituti al 100%, altre che hanno applicato integralmente gli aumenti del Ccnl 2011 con la prevista gradualità, altre ancora con piani di crisi che comportano il pagamento ridotto degli istituti.
- Le azioni concordate per garantire l'applicazione del Ccnl nella filiera della logistica non hanno portato a risultati apprezzabili.
- Le attività delle cooperative si svolgono soprattutto in altri settori merceologici nei quali i costi del lavoro sono sensibilmente più bassi.
- L'insofferenza verso il sistema della responsabilità solidale, strumento peraltro non incisivo per prevenire gli abusi, è in aumento e se ne paventa un ulteriore allentamento senza che si definiscano regole chiare per l'articolato "mondo degli appalti".
- I cambiamenti nella cultura d'impresa e nel comune sentire hanno portato a svalutare le attività di movimentazione merci che di conseguenza tendono a non essere remunerate in modo adeguato.

Tra gli argomenti già condivisi e ai quali dare corso ci sono quelli relativi alla legalità, alla congruità dei costi e al coinvolgimento dei Ministeri del lavoro e dell'interno. Riteniamo di poter giungere in tempi rapidi alla definizione di specifiche intese a partire dalla bozza di documento già condivisa.

1. Le Associazioni cooperative ribadiscono in primo luogo che non intendono abdicare a proprio ruolo di rappresentanza.

I fenomeni delle cooperative create dai committenti, del mancato rispetto delle regole più elementari della cooperazione, degli amministratori che si sentono e sono dei padroni, dei contratti collettivi pirata sono troppo diffusi per poter accettare che la contrattazione sviluppata da sindacati confederali contribuisca, magari inconsapevolmente, ad ampliare queste situazioni

La Legge 142/2001 impone alle cooperative di prendere a riferimento un contratto collettivo di settore. Laddove la presenza cooperativa è significativa, come nella logistica, non è pensabile che i contratti non siano firmati dalle associazioni più rappresentative.

L'impossibilità di avere una giusta collocazione nel Ccnl spedizioni, trasporto merci e logistica comporterebbe la necessità di trovare altre soluzioni.

2. La modifica dell'impianto contrattuale che fino al 2009 prevedeva in pratica l'adesione delle cooperative al Ccnl in base a specifici accordi successivi alla firma, presupponeva che nel Ccnl le specificità cooperative, a partire da quelle relative ai costi, fossero affrontate e risolte.

I successivi rinnovi non sono intervenuti in questo senso.

Il rientro della cooperazione nel Ccnl 1-8-2013 deve prevedere un percorso chiaro in questa direzione eventualmente individuando da subito un tavolo di approfondimento propedeutico al futuro confronto.

3. In merito all'accordo che dovremo sottoscrivere per l'applicazione del Ccnl alle cooperative, riteniamo non si possano prevedere soluzioni extracontrattuali.

Le norme per le cooperative devono essere esplicite in primo luogo per dare chiare indicazioni a imprese e soci-lavoratori sui reciproci diritti e doveri, ma anche per non fornire facili appigli agli organi di vigilanza.

In questo giocherà un ruolo determinante la strutturazione della sezione cooperative del Ccnl che, lo ribadiamo, deve riguardare soltanto i soci-lavoratori. Riteniamo che, una volta ridefinita la sezione cooperative, tutte le norme per i soci-lavoratori di cooperativa debbano esser contenute in questa sezione e nella parte generale.

Sempre in termini di principi generali riteniamo indispensabile che le soluzioni adottate siano tendenzialmente applicabili alle sole cooperative aderenti alle Associazioni cooperative firmatarie.

4. Come già richiesto ribadiamo la necessità, nella strutturazione della sezione cooperative, di riprendere le formulazioni di precedenti accordi attraverso interpretazioni autentiche che chiariscano, anche in sede di giudizio, l'effettiva volontà delle parti.

In particolare i chiarimenti devono riguardare:

- la possibilità di pagamento degli istituti unitamente alle retribuzioni;

- la possibilità di pagamento del Tfr unitamente alla retribuzione mensile in modo che sia evidente il non obbligo di versamento al Fondo di tesoreria;
- la gradualità sugli istituti;
- la decorrenza aumenti periodici di anzianità
- la normativa relativa alle integrazioni di malattia e infortunio.

5. Il tema costi è centrale per la positiva conclusione della trattativa.

La possibilità di mettere in pagamento gli aumenti contrattuali è subordinata a un significativo contenimento di costo su altri versanti anche valutando possibili recuperi in termini di efficienza e produttività.

Pur rendendoci conto che non è possibile stravolgere il contratto, è altrettanto basilare che questo obiettivo sia raggiunto con interventi non marginali.

Riaffermiamo preliminarmente quanto già sostenuto in passato e cioè che non è ipotizzabile prevedere norme che portino a minori costi soltanto per i nuovi assunti in quanto si favorirebbero le cooperative che utilizzano i continui cambi di ragione sociale a scapito di quelle più strutturate e stabili.

Gli aumenti contrattuali dovrebbero essere messi in corso dal mese successivo a quello della firma senza pagamento dell'elemento di garanzia o arretrati, assorbiti in una una-tantum da definirsi e che tenga conto della situazione economica.

Si propone inoltre il superamento della gradualità relativamente agli istituti differiti dall'1-7-2015 anticipando di un anno quanto previsto nel documento del 17-7-2013..

Ribadendo la validità del citato documento del 17-7-2013, con la volontà di pervenire a una conclusione della trattativa, si espongono alcuni punti sui quali si ritiene necessario e possibile avviare la trattativa.

- a) Ripristino dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali con distribuzione su 6 giorni senza maggiorazioni, divisore orario 172.
- b) Superamento dell'istituto dei Rol (88 ore) e festività soppresse.
- c) Riduzione delle maggiorazioni.
- d) Superamento della festività del patrono e abolizione del pagamento delle festività cadenti in domenica.

È evidente che per rendere gestibile ed universale un accordo sulle materie proposte, sarebbe necessario che il tutto fosse inserito chiaramente nella "sezione cooperazione" del ccnl.

In subordine è possibile la definizione di un protocollo che demandi alla contrattazione regionale la definizione delle modalità di gestione di un accordo nazionale che definisca chiaramente gli ambiti ed i confini sugli argomenti (dal punto a al punto d) in discussione.

In questa ipotesi diviene quindi fondamentale, per la validità della firma sul rinnovo contrattuale, che in ogni regione si giunga alla firma di accordi "identici" per l'applicazione dei punti richiesti.